

VINCENZO PACILEO

Il ragionamento dei giudici nel caso Knox-Sollecito

L'articolo mette a confronto le decisioni di ben cinque giudici diversi con soluzioni alterne in un caso giudiziario che ha avuto anche molta risonanza nei mezzi di informazione. Si analizzano le principali argomentazioni sviluppate, con esiti opposti, su alcuni punti-chiave, a cominciare dalle indagini genetiche. Si conclude nel senso che le decisioni di condanna appaiono espressione di una concezione tradizionale non adeguata del valore del contraddittorio e della regola BARD.

The reasoning of the judges in the criminal case Knox-Sollecito

This paper compares the decisions of five different judges with alternate solutions in a judiciary case with big impact in the media at the time. It analyzes the principal opposite arguments on key-points, beginning from genetic testing. In conclusion the convictions seem to be related to a not appropriate conception to the adversary process and the BARD rule.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La vicenda e prime considerazioni - 3. Il processo indiziario - 4. Le indagini genetiche - 5. La (presunta) simulazione di furto - 6. L'alibi - 7. Il coltello - 8. Il movente - 9. Il concorso "necessario" degli imputati - 10. Conclusioni

1. *Premessa.* Tra sillogismo giudiziario, deduzione, induzione, abduzione, regole della logica con il *caveat* al relativo corredo di fallacie, *biases* messi in luce dagli studi di psicologia cognitiva, teorie dell'argomentazione, teorie della decisione, teoria bayesiana della probabilità applicata al ragionamento giudiziale (proposta in dottrina ma senza seguito nella giurisprudenza penale¹), e molto altro ancora, il dibattito sarebbe vivace e stimolante per una rassegna sullo stato dell'arte. Ma l'obiettivo di queste note è molto più modesto, essendo piuttosto quello di saggiare il ragionamento messo diversamente² in atto dai numerosi giudici che si sono occupati di un caso di grande risonanza mediatica, un *hard case* paradigmatico, che ha mobilitato in primo luogo l'ingegno ricostruttivo dei primi giudici con la profusione di uno sforzo argomentativo di notevole impegno (la sentenza consta di oltre 400 pagine³), ma infine

¹ Cass., Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 19138; Cass., Sez. I, 15 novembre 2016, n. 22905, in *italgiure.giustizia.it*.

² «La vicenda che ha coinvolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito a Perugia costituisce forse l'esempio più chiaro di come le medesime norme sul processo penale possano essere interpretate in modi assolutamente differenti» (TONINI-CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istintuale e "scienza del dubbio"*, in *questa Riv. web*, 2012, 2, 1).

³ Come sottolineato dalla prima decisione d'appello, forse con una punta di sarcasmo. E non è da meno la sentenza d'appello bis.

naufragato - nonostante la “difesa” del complesso indiziario da parte della prima sentenza (di rinvio) della Cassazione - in un tombale annullamento *senza rinvio* ad opera della seconda sentenza di legittimità.

2. *La vicenda e prime considerazioni.* Nella mattinata del 2.11.2007 veniva rinvenuto il cadavere della studentessa inglese Meredith Kercher nell'appartamento di Perugia che condivideva con altre tre ragazze, tra cui Amanda Knox. Venivano rinviati a giudizio la Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito per omicidio pluriaggravato e violenza sessuale in concorso con Rudy Guede (che aveva scelto il giudizio abbreviato e verrà poi condannato con sentenza definitiva); nonché per furto di due cellulari appartenenti alla Kercher e simulazione di reato, assumendosi che gli imputati avessero simulato un tentativo di furto con l'intento di far credere ad una aggressione da parte di terzi sconosciuti, introdottisi abusivamente nell'alloggio. Alla sola Knox era contestato anche il delitto di calunnia in danno di una terza persona estranea ai fatti (l'unico capo di imputazione per il quale è stata condannata in via definitiva).

La vicenda giudiziaria ha avuto un percorso travagliato. La Corte d'assise di Perugia⁴ condannò gli imputati. In appello costoro furono assolti⁵. La Cassazione nel 2013 annullò con rinvio⁶. Nel nuovo giudizio la Corte d'assise d'appello di Firenze⁷ pronunciò ancora una sentenza di condanna, poi definitivamente annullata senza rinvio da altra sezione della Cassazione nel 2015⁸.

Quest'ultima sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 620, co. 1 lett. l) c.p.p., caso che ricorre quando, tra l'altro, «la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto [...] e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio». E, infatti, la Corte si è trovata di fronte a «Un *iter* obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose *defaillances* o "amnesie" investigative e di colpevoli omissioni di attività d'indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto

⁴ Corte ass. Perugia, 4 marzo 2010, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

⁵ Corte ass. app. Perugia, 15 dicembre 2011, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

⁶ Cass., Sez. I, 18 giugno 2013, n. 26455, in www.giurisprudenzapenale.com.

⁷ Corte ass. app. Firenze, 29 aprile 2014, in www.archiviopenale.it.

⁸ Cass., Sez. V, 7 settembre 2015, n. 36080, in www.giurisprudenzapenale.com.

meno di tranquillante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell'estraneità degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt'altro che contrassegnato da evidenza *oltre il ragionevole dubbio*, così reputando di non avere altra alternativa, nonostante «gli elementi di forte sospetto», che dare un taglio netto a una vicenda troppo imbrogliata per venirne giudiziariamente a capo.

Ciò che qui interessa non è, però, tanto la ricostruzione in sé dei fatti – del resto, come si è detto, incerta – quanto di analizzare il ragionamento che di volta in volta i giudici di merito e di legittimità hanno seguito vuoi per condannare vuoi per assolvere o annullare.

Innanzitutto, occorre tenere presente la natura indiziaria del procedimento in oggetto, che congenitamente si presta a dicotomie interpretative sia con riguardo alla valenza cognitiva delle singole circostanze fattuali sia alla loro valutazione organicamente olistica.

Diversamente dal processo civile il processo penale non è astretto da vincoli di prove legali, essendo informato al principio del libero convincimento. Ne consegue che il codice di rito non contiene alcun metro di valutazione della prova, ad eccezione però di due regole di giudizio: da una parte il criterio di valutazione della prova indiziaria ai sensi del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., dall'altra lo sbarramento per l'affermazione della colpevolezza costituito dall'"oltre ogni ragionevole dubbio" di cui al primo comma dell'art. 533 c.p.p.⁹ Mentre, però, quest'ultima formula è priva di uno specifico contenuto¹⁰ e si limita a richiamare il giudice all'esercizio di un *metodo* di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo la dialettica falsificazionista del "dubbio", sia interno (autocontraddittorietà o difetto di forza esplicativa) sia esterno (ipotesi alternativa dotata di plausibilità pratica)¹¹, oltre a non costituire una reale innovazione rispetto a quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza ante riforma del 2006¹², il paradigma della valutazione indiziaria è ancorato a precisi

⁹ In realtà va citata anche la regola dell'art. 192, co. 3, c.p.p. in materia di chiamata di correo, che però non interessa in questa sede.

¹⁰ Generico è il richiamo al fatto che esso non deve avere «subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova» (Cass., Sez. un., 23 febbraio 1996, n. 2110, Rv. 203767, in *italgiure.giustizia.it*).

¹¹ Cass., Sez. I, 8 febbraio 2024, Rv. 285801, in motivazione, in *italgiure.giustizia.it*.

¹² V. per es. Cass., Sez. IV, 27 agosto 1987, n. 9408, Rv. 176604; Cass., Sez. II, 22 novembre 1995, n. 3777, Rv. 203118; Cass., Sez. IV, 10 giugno 2002, n. 22568, Rv. 228717, in *italgiure.giustizia.it*.

parametri con il fine precipuo di erigere un limite al principio del libero convincimento ed evitarne abusi di sconfinamento nel soggettivismo incontrollabile¹³.

3. *Il processo indiziario*. La giurisprudenza ha enucleato il contenuto precettivo della valutazione indiziaria secondo una griglia di validazione del “sillogismo giudiziario” che ne può conseguire.

In primo luogo, la circostanza che si assume come indizio deve essere *certa* nel suo accadimento storico¹⁴. È evidente che da una ipotesi non può trarsi alcuna inferenza concludente, è al contrario dal fatto certo che può, abduktivamente, risalirsi a una ipotesi da confermare (o smentire).

Inoltre, è stato interpretativamente definito il contenuto della triade indiziaria della gravità, precisione e concordanza in questi perspicui termini: «gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi»¹⁵. Naturalmente, come si evince dal testo normativo, gli indizi devono essere plurimi.

La valutazione degli indizi si articola in due fasi successive. In primo luogo, essi devono essere scrutinati singolarmente onde saggiare di ciascuno «la valenza qualitativa individuale [...] sia pure di portata possibilistica e non univoca», per passare poi al loro «esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto»¹⁶.

¹³ Cass., Sez. un., 5 febbraio 1996, n. 1299, Rv. 203634, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁴ Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 30448, Rv. 248384; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663, Rv. 258721; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁵ Cass., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1987, Rv. 280414. Conf. Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁶ Cass., Sez. un., 4 giugno 1992, n. 6682, Rv. 191230, in *italgiure.giustizia.it*. Sulla valutazione globale degli indizi v. *ex multis* anche: Cass., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 3542, Rv. 275415; Cass., Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 452; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 30448, Rv. 248384, in *italgiure.giustizia.it*.

Proprio una «inversione metodologica»¹⁷ la sentenza d'appello imputa ai primi giudici in quanto avrebbero *prima* compiuto l'operazione sintetica di valutazione complessiva per trovare *poi* le concordanze confermatrice dei singoli indizi (peraltro ritenuti in molti casi non "certi"). Per contro la sentenza di legittimità del 2013 ha addebitato alla prima sentenza di appello «una valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa, senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio raggio, cosicché la parcellizzazione dei singoli elementi ne ha vulnerato la valenza e lo spessore, poiché ne è seguito inevitabilmente un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico indiziario assumono nella valutazione sinergica». Ed effettivamente tale censura è favorita dal fatto che i giudici d'appello avevano in più punti della motivazione sminuito il valore inferenziale di specifici dati informativi in quanto «di per sé solo non idoneo» alla dimostrazione del fatto da provare.

Sulla questione del valore gnoseologico della "convergenza del molteplice" nella valutazione degli indizi merita spendere qualche parola in più.

Il punto critico è dato dal fatto che si pretende che l'«ambiguità» di singoli frammenti della costellazione indiziaria potrebbe essere dissolta e superata attraverso il collante di una loro ricomposizione organica. Questa impostazione non appare corretta sotto il duplice profilo logico e giuridico.

Innanzitutto, l'ambiguità può essere di interpretazione o materiale. La valenza cognitiva dell'indizio è fisiologicamente ambigua, altrimenti si sarebbe in presenza di una "prova". In questo senso l'inferenza che se ne trae è incerta, dal momento che da quel fatto, inteso come conseguente, può solo ipoteticamente inferirsi un determinato antecedente, come pure un diverso antecedente: il fatto che la strada sia bagnata può dipendere dal fatto che abbia piovuto, ma potrebbe anche darsi che sia passato un macchinario che pulisce la strada con un getto d'acqua.

Ma l'ambiguità può essere, però, anche di ordine materiale: *non è certo* che quel giorno a quell'ora la strada fosse bagnata. È a questo tipo di ambiguità che intendiamo riferirci (e nella ricostruzione dell'assise di primo grado come in quella dell'assise d'appello di Firenze sono molteplici i casi di questo genere).

¹⁷ CONTI - SAVIO, *La sentenza d'appello nel processo di Perugia: la "scienza del dubbio" nella falsificazione delle ipotesi*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 5, 581, 593.

Ebbene, la prima condizione essenziale nella ricostruzione indiziaria è che gli indizi utilizzati nell'inferenza siano "certi"¹⁸, altrimenti l'inferenza è debole, priva di cogenza logica.

La valutazione *unitaria* degli indizi, come momento successivo all'analisi dei *singoli* indizi, si basa su un ragionamento di questo tipo: "se p; se p1; se p2, se p3;...allora...".

Non tutti i condizionali sono, però, uguali. Il condizionale semplice "se...allora..." comporta una inferenza debole. Per esempio: il condizionale "Se il vaso di coccio cade (antecedente), allora si rompe (conseguente)" permette genericamente di inferire che se il vaso è rotto allora è caduto. Però, il fatto che il vaso sia rotto non comporta *necessariamente* che sia caduto. Infatti, potrebbe essersi rotto per altre cause (per esempio, qualcuno l'ha infranto con un bastone). Si è in presenza di una condizione che è soltanto "sufficiente", il che non esclude altre cause del conseguente (semmai il fatto che il vaso *non* sia rotto implica che non è caduto, impregiudicate altre cause che avrebbero potuto determinarne la rottura).

Perché il ragionamento condizionale implichi una inferenza pregnante deve essere del tipo "*solamente se p allora q*" (condizione *necessaria*) o del tipo "*se e solo se p allora q*" (bicondizionale, condizione *necessaria e sufficiente*). Nell'esempio: se il vaso è rotto è certamente (sul piano logico) caduto, perché si è posta la condizione della caduta del vaso come condizione (necessaria o necessaria e sufficiente) della sua rottura.

Non è, però, questo il caso degli indizi utilizzati per affermare nelle sentenze di condanna che gli imputati erano i (co)autori del delitto.

Inoltre, e qui torniamo al tema della "convergenza del molteplice", se i singoli indizi sono materialmente ambigui (come dato di fatto), non si vede come da tali conseguenti possa inferirsi con certezza il loro antecedente. Il procedimento logico è scorretto: molteplici debolezze non fanno una forza. In altri termini, indizi non accertati "veri" implicano una induzione falsa, perché la falsità (non verità) del conseguente si ripercuote sulla inferenza

¹⁸ Secondo Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663, Rv. 258721, in *italgiure.giustizia.it*: «Gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza». Conf. Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Musumeci, in *italgiure.giustizia.it*. Nel medesimo senso del presupposto della certezza dell'indizio come valida fonte di inferenza: TONINI, Nullum iudicium sine scientia. *Cadono vecchi idoli nel caso Meredith Kercher*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 11, 1414.

dell'antecedente (quand'anche in una valutazione *globale*, che quindi non può essere vera).

Si dirà che la valutazione degli indizi in campo giudiziario è pur sempre una valutazione *qualitativa* e che il suo risultato conduce soltanto a una certezza "processuale" secondo "probabilità logica", non ontologica né di logica formale. Tuttavia, affinché il metodo applicato abbia valore euristico spendibile, o "credibile" (secondo un altro termine caro alla giurisprudenza), deve pur sempre essere corretto, anche logicamente.

Non per niente – e qui veniamo al tema più strettamente giuridico - la pretesa della giurisprudenza di risolvere le ambiguità degli indizi con la loro "concordanza" è stata stigmatizzata dalla dottrina.

Infatti, indizi non gravi e/o non precisi non possono costituire un valido supporto alla loro valutazione come unità del molteplice¹⁹. Difficile scansare l'obiezione di vizio logico-metodologico.

Ciò per una precisa limitazione normativa (e già giurisprudenziale): quella secondo cui all'affermazione di colpevolezza è consentita solo quando l'ipotesi accusatoria superi la prova di resistenza dell'oltre ogni ragionevole dubbio contrario²⁰.

Inoltre, non è corretto considerare la "concordanza degli indizi" ("la convergenza del molteplice") come un super-criterio autonomo in grado di superare le lacune degli altri due criteri della gravità e della precisione²¹. Sembra evidente che una piana lettura del secondo comma dell'art. 192 c.p.p. comporta che tutti quanti a pari titolo sono concorrenti nel giudizio di responsabilità.

Perciò "valutazione globale" può solo voler dire che, sebbene i singoli indizi non costituiscano di per sé "prova" suffragante l'accusa, questa si può formare

¹⁹ CONTI, *Il BARD paradigma di metodo: legalizzare il convincimento senza riduzionismi aritmetici*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 836; GIGLI, *Il contraddittorio risolve il contrasto tra gli esperti e rende superflua la perizia*, in *Giur. it.*, 2019, 11, 2546. L'impostazione qui criticata soffre di un ulteriore vizio, ossia quello della probabilità meramente statistica, diversa e minusvalente rispetto alla preferibile alta probabilità razionale: SIGNORI, *Passato e futuro nelle sentenze per l'omicidio di Meredith Kercher*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 6, 751.

²⁰ GUALTIERI, *Il ragionevole dubbio sta smantellando la convergenza del molteplice*, in *Giur. it.*, 2021, ag.-sett., 1996-1997.

²¹ Certamente «non può pretendersi che il giudizio di gravità (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante» (Cass., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 52872, in *italgiure.giustizia.it*). Tuttavia, occorre che al netto dei dati informativi non gravi e/o precisi ne residuino altri più robusti tali da autorizzare la conclusione affermativa di responsabilità.

ugualmente soltanto su un esame comparato di concordanza, ma pur sempre di indizi che siano gravi e precisi²².

Nel caso in oggetto tale difetto si è manifestato innanzi tutto con riguardo ai risultati delle indagini genetiche.

4. *Le indagini genetiche.* La sentenza di primo grado ha attribuito un importante rilievo accusatorio al risultato delle indagini genetiche²³ eseguite dalla polizia scientifica con le modalità degli accertamenti irripetibili.

In particolare, tracce genetiche riferibili agli imputati furono identificate sul coltello (Knox), poi rinvenuto tra le posate in dotazione dell'alloggio occupato da Sollecito, e sul gancetto del reggiseno indossato da Meredith (Sollecito), mentre le tracce repertate sulla lama del coltello furono assegnate al profilo genetico della Kercher. Tali risultati sono stati squalificati dalla prima sentenza d'appello.

Ciò è avvenuto *in primis* sul piano della metodologia di accertamento scientifico adottata. Infatti, la Corte d'appello depreca la scelta di non disporre una perizia dibattimentale a fronte delle obiezioni non eludibili avanzate dai consulenti della difesa. Alla richiesta delle difese di procedere a perizia ai sensi dell'art. 507 c.p.p. i giudici di primo grado hanno opposto, nel rifiutarne l'esecuzione, che «ci si sarebbe trovati dinanzi ad un'ulteriore interpretazione che sarebbe stata pienamente o parzialmente confermativa di questa o di quella interpretazione già offerta ed il problema della interpretazione più congrua sarebbe rimasto e pertanto non si è ravvisato il presupposto per disporre una relativa perizia ex art. 507 cpp.».

Ora, è vero che il giudice ha un ampio potere di decidere se ammettere o meno la prova richiesta ex art. 507 c.p.p., pur non potendo essere tale decisione meramente discrezionale e dovendo invece essere accompagnata da congrua

²² In fin dei conti che gli indizi debbano essere "concordanti" significa semplicemente che non debbono essere in disaccordo. E questo è il primo passaggio. Solo dopo gli indizi sono ammessi ad una valutazione complessiva, ma non perciò la concordanza può essere considerata alla stregua di una proprietà taumaturgica in grado di vivificare indizi processualmente "morti". Si è icasticamente detto che «La concordanza può, dunque, assimilarsi al c.d. mutuo contrasto dei cunei della volta: l'uno sostiene l'altro e tutti assieme concorrono a sorreggere l'impianto complessivo; ma se anche soltanto uno di essi si sgretola, l'intera architettura si indebolisce sino a crollare» (TONINI - CONTI, *Il processo di Perugia*, cit., 12).

²³ Non affrontiamo il dibattito sulla prova scientifica né la questione delle corrette modalità di repertazione e analisi del DNA, che ci porterebbe oltre i limiti programmatici di questo scritto.

motivazione²⁴, specialmente in caso di risposta negativa ad una specifica istanza difensiva²⁵. Anzi, rispetto all'orientamento restrittivo manifestatosi originariamente in giurisprudenza nella interpretazione dell'art. 507 c.p.p. si è fatto strada un orientamento più liberaleggiante sulla base del principio del necessario accertamento della verità dei fatti dedotti in giudizio quale naturale corollario del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale²⁶. Inoltre, il ragionamento reiettivo della prima corte appare specioso rispetto alla decisività della prova genetica nel caso in esame (pur considerando gli ulteriori elementi raccolti).

È altresì esatto quanto si evince implicitamente dalla motivazione e cioè che è comunque sempre il giudice a dover dirimere il contenzioso scientifico in presenza di un conflitto delle parti sulla prova scientifica. Tuttavia, il giudice, tanto più in quanto privo di competenze tecnico-scientifiche, deve poter decidere soltanto dopo avere ricostruito con completezza il quadro di riferimento su cui andare a trascogliere la tesi motivatamente preferibile. Il che non pare si possa affermare fosse avvenuto in primo grado.

D'altra parte, sebbene la perizia non costituisca prova legale né rivesta automaticamente una valenza cognitiva vincolante per il giudice, appare improprio degradare l'esito peritale a «un'ulteriore interpretazione», come se fosse un'interpretazione “qualsiasi”, anziché un importante tassello per la completezza degli elementi di conoscenza disponibili per una decisione corretta, non evasiva²⁷.

Ma è sulla valenza indiziaria delle prove genetiche che si appunta il percorso demolitorio dell'appello, fondandosi proprio sui risultati della perizia disposta in dibattimento²⁸.

²⁴ Cass., Sez. II, 8 febbraio 2013, n. 6250, Rv. 254497, in *italgiure.giustizia.it*, che però ha riguardato un caso in cui all'opposto le difese si dovevano della decisione di disporre - e non di negare - una ricognizione di persona.

²⁵ Cass., Sez. III, 30 novembre 2016, n. 50761, Rv. 268606, in *italgiure.giustizia.it*.

²⁶ Cass., Sez. VI, 11 giugno 2019, n. 25770, Rv. 276217, in *italgiure.giustizia.it*.

²⁷ Secondo TONINI, *Nullum iudicium*, cit., 1411, il caso di Perugia mette in evidenza un conflitto in seno alla giurisprudenza: da una parte l'orientamento tradizionale secondo cui quanto affermato dall'esperto, unico possessore del sapere scientifico, è sostanzialmente non sindacabile, dall'altra l'orientamento *post* Franzese per cui il giudice conserva il compito di valutare l'esito della prova scientifica. Sarebbe questa la ragione di fondo che ha portato i giudici di primo grado (e a seguire la Cassazione del 2013) a respingere, pur di fronte al contrasto sul valore da attribuire al risultato dell'accertamento genetico fino ad allora acquisito, la nomina dei periti, a cui ha posto rimedio la prima sentenza d'appello.

²⁸ Sui limiti tecnico-scientifici delle indagini genetiche oggetto del giudizio di primo grado v. GENNARI -

Dicono i periti che gli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sul coltello e sui gancetti del reggiseno non hanno restituito la presenza di DNA utile per essere analizzato (in particolare la c.d. amplificazione, ritenuta necessaria per la validazione del risultato). È stata, invece, convalidata la identificazione sulla impugnatura del coltello del profilo genetico della Knox (peraltro poi ritenuto di equivoco significato, come si vedrà, dai giudici d'appello).

Le tracce sulla lama del coltello, riferibili secondo la polizia scientifica alla Kercher, sono state valutate come non attendibili da parte dei periti a causa della mancata osservanza delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale sul trattamento di campioni "Low Copy Number" (ossia con scarso materiale utile all'analisi), per cui si conclude che i procedimenti analitici utilizzati non possono dirsi scientificamente validati. Non erano state seguite neppure le procedure internazionali di sopralluogo e i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto.

A tale ultimo proposito si può segnalare l'importanza del mantenimento della c.d. "catena di custodia" dei dati, di regola riferita alla "digital forensic" (artt. 244 co. 2, 247 co. 1 bis, 254 bis e 352, co. 1 bis, c.p.p., introdotti dalla legge n. 48/2008)²⁹, ma il principio metodologico è estensibile ad altri campi di indagine, a cominciare proprio dalle analisi genetiche.

Le *Raccomandazioni dei Genetisti Forensi Italiani nelle indagini di identificazione personale*³⁰ così si esprimono: «La Catena di custodia è l'assicurazione dell'identificazione di tutte le persone che hanno avuto la custodia di un reperto e del luogo in cui tali reperti sono stati raccolti in ordine cronologico a partire dalla raccolta fino poi eventualmente al completo utilizzo o distruzione. La catena di custodia, correttamente eseguita, rappresenta un percorso ininterrotto di raccolta, custodia, controllo, trasferimento, e deposito dei reperti. Campioni derivanti da reperti primari come, ad esempio, l'estratto del DNA devono avere una propria catena di custodia mantenuta nella stessa misura del reperto originale».

È evidente, infatti, che nel caso in cui la catena di custodia si sia interrotta, in particolare quanto a immutabilità del reperto, qualsiasi risultato ne possa

PICININI, *Dal caso Reed ad Amanda Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza...*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 3, 363 ss.

²⁹ Sulla necessità che sia garantita la genuinità del reperto v. Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, Pirrotta, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1076.

³⁰ www.geli-islg.org.

essere estratto perde di attendibilità³¹.

E, infatti, i periti hanno posto il dubbio che tanto il reperto relativo alla lama del coltello quanto quello sui gancetti potessero avere subito una contaminazione invalidante, comunque, il risultato ottenuto³².

Tale aspetto, oltre alla questione di fatto e di valutazione, involge anche una questione di diritto.

Alla considerazione tanto del consulente del PM prof. Novelli quanto dello stesso PM secondo cui tale ipotesi non poteva essere accolta in assenza della individuazione in concreto dell'origine della presunta contaminazione, la Corte d'appello ha replicato che così ragionando si finirebbe per utilizzare nel processo penale una eccezione di natura civilistica, trasferendo sulla parte privata un onere che non le compete, mentre – si può aggiungere – dalla parte che nega si può pretendere un onere di allegazione del dato informativo che le è favorevole, non anche la prova positiva dello stesso³³.

Viceversa, la Cassazione del 2013 ha proprio evocato come applicabile al caso il principio «*onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*», che però è stato da sempre smentito dalla giurisprudenza quanto all'accertamento di diritto sostanziale³⁴, ammettendolo solo per i profili processuali³⁵, né ciò vale meno per l'attuale processo accusatorio, pur essendo stato formulato in epoca di rito inquisitorio; e ha conseguentemente censurato il ragionamento del giudice d'appello tacciandolo di essere incorso «in un errore di natura logica, oltre che giuridica», considerazione questa che si può ricondurre però alla fallacia della *petitio principii*, quale affermazione apodittica che dà per provato

³¹ Sulla incidenza della non genuinità del reperto in punto di valutazione della prova v. Cass., Sez. I, 14 marzo 2007, n. 10834, Rv. 236291, in *italgiure.giustizia.it*.

³² Si consideri per esempio che il gancetto del reggiseno fu reperito ben 46 giorni dopo che era stato scoperto e che nel frattempo l'appartamento subì svariate perquisizioni con andirivieni di persone (è anche risultato che il personale della scientifica non si cambiava i guanti ogni volta che toccava un oggetto diverso) e movimentazione di oggetti.

³³ Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3326, Rv. 282715, in motivazione, in *italgiure.giustizia.it*: «nel processo penale non è predicabile un onere della prova a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile». Cass., Sez. II, 11 settembre 2023, n. 37104, Rv. 285414, in motivazione; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 1162, Rv. 282661, in *italgiure.giustizia.it*. Nel senso che l'onere di provare la genuinità del reperto nel caso sia messa in dubbio grava sull'accusa: TONINI, *Informazioni genetiche e processo penale ad un anno dalla legge*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 887.

³⁴ Cass., Sez. V, 7 marzo 1968, n. 1286, Rv. 107092, in *italgiure.giustizia.it*.

³⁵ Cass., Sez. II, 12 settembre 1970, n. 61, Rv. 115311, in *italgiure.giustizia.it*.

ciò che invece deve ancora esserlo. Questo avviene perché la Corte “legge” il “possibile” della contaminazione addotto dai periti come equivalente a un “tutto è possibile”, che certamente non sarebbe accettabile come tale perché generico e congetturale.

Sembra, però, impropria la pretesa della Cassazione del 2013 che «il veicolo di contaminazione andava individuato per poter essere speso per depotenziare i dati offerti dalla consulenza tecnica», di talché «La confutazione della prova scientifica doveva quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l’asserita contaminazione».

Con ciò, però, si omette di considerare il limite normativo di affermazione della colpevolezza solo fino alla soglia del ragionevole dubbio. Senza dimenticare altresì che i periti, scelti tra autorevoli professori universitari di medicina legale, avevano comunque già ritenuto a vario titolo inattendibili gli accertamenti di carattere genetico (a prescindere dalla questione della possibile contaminazione).

Semmai potrebbe apparire congetturale l’ipotesi della Corte d’assise d’appello di Perugia che le tracce del profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno di Meredith potevano essere state inavvertitamente trasportate da altri, in particolare dalla polizia scientifica intervenuta. E altrettanto può dirsi della considerazione secondo cui «sembra ben difficile che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato rilasciato soltanto sul gancetto, senza interessare parti di stoffa del reggiseno più agevolmente afferrabili» nell’intento di strapparglielo. Osservazione anche irrilevante, poiché ciò che rileva è che ci sia almeno *una* traccia e che questa permetta di identificare il soggetto che l’ha rilasciata, potendo mancare le altre per un’infinità di motivi. Ma in ogni caso la presenza di tali tracce doveva essere processualmente esclusa, posto che i periti d’ufficio non avevano potuto estrarne DNA utile per essere validamente analizzato.

La Corte d’assise d’appello di Firenze, a cui la Cassazione del 2013 aveva rinviato per un nuovo giudizio, ha riesaminato i dubbi di contaminazione dei reperti e, pur dando atto che la difesa aveva in merito un onere di allegazione, non di prova, è pervenuta dopo analitico esame dei dati di causa ad escluderla. Per parte sua la Cassazione del 2015 non si è esplicitamente soffermata sul punto, giungendo direttamente alla conclusione che repertazioni genetiche

compiute in spregio dei protocolli³⁶ e analisi del DNA non suscettibili di *amplificazione* annullavano la valenza indiziaria dei risultati genetici in assenza dei caratteri di gravità e precisione.

5. *La (presunta) simulazione di furto.* Un altro punto su cui si è infiammata la disputa a distanza tra assise di Perugia di primo e secondo grado è la questione del tentativo di furto, che sarebbe stato inscenato per accreditare l'ipotesi dell'introduzione abusiva di un terzo (che avrebbe poi anche compiuto l'omicidio e la violenza sessuale), fondata sullo sfondamento del vetro della finestra della camera di R. (una delle ragazze coabitanti con Meredith) e dal rovistamento ivi avvenuto, ipotesi confermata in via definitiva nel giudizio a carico di Rudy Guede, avallato dalla Cassazione con la sentenza n. 7195/13, e pertanto utilizzabile anche nel processo a carico di Knox-Sollecito ex art. 238 bis c.p.p.³⁷.

Due gli aspetti salienti della questione: a) il fatto che frammenti di vetro furono rinvenuti anche sopra, e non solo sotto, gli indumenti rovistati (ipotetico segno del fatto che la frantumazione del vetro della finestra sarebbe avvenuto dopo, non prima, della fraudolenta manipolazione dei vestiti); b) la presenza di un frammento di vetro accanto al piede di Meredith nella (diversa) stanza dove avvenne l'omicidio.

Tali circostanze hanno innescato due opposte concatenazioni inferenziali che, entrambe, risentono – a nostro avviso – di un carattere squisitamente congetturale.

La sentenza di primo grado attribuiva ai due imputati l'inscenamento del finto tentativo di furto.

³⁶ La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che sebbene la mancata osservanza di regole tecniche di repertazione del campione e analisi non costituisca causa di nullità del risultato ottenuto, essa incide sulla sua attendibilità come prova (Cass., Sez. II, 11 luglio 2024, n. 27813, sulle indagini del DNA; Cass., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 8893, Rv. 280623; Cass., Sez. V, 21 marzo 2016, n. 11905, Rv. 266477; Cass., Sez. III, 26 maggio 2009, n. 21652, Rv. 243726; Cass., Sez. III, 6 settembre 2006, n. 29737, Rv. 234984, in *italgiure.giustizia.it*).

³⁷ Peraltro, l'acquisizione di sentenze passate in giudicato contro altri soggetti «non comporta, per il giudice di tale procedimento [cioè quello in corso], alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze» (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 27098, Rv. 286769, in motivazione, in *italgiure.giustizia.it*. Conf. Cass., Sez. V, 23 marzo 2023, n. 21882, Rv. 284747; Cass., Sez. IV, 1° febbraio 2023, n. 10103, Rv. 284130; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2018, n. 633, Rv. 271928; Cass., Sez. I, 16 marzo 2016, n. 11140, Rv. 266338, in *italgiure.giustizia.it*).

La Corte d'assise d'appello obietta che l'interesse alla messa in scena avrebbe potuto essere dello stesso Guede. Secondo i giudici di primo grado l'ipotesi era da escludere perché Guede solo pochi giorni prima era stato sorpreso all'interno di un asilo (in altra città) dove si era introdotto illecitamente ed era inoltre sospettato di vari furti, sicchè - questa la deduzione "logica"³⁸ - inscenare il furto avrebbe semmai giocato a proprio danno. Al che l'appello replica che ciò non poteva essere, data la "evidenza" (non si intende tratta da dove) della simulazione, «dal momento che un ladro di professione non simula un furto ma lo commette davvero». Dove, però, la confutazione zoppica sia per l'apodittica attribuzione di "professionalità" nel furto sia per la pretesa che la massima di esperienza utilizzata sia appunto tale, piuttosto che una generica generalizzazione segnata da soggettivismo.

Alla considerazione di primo grado a favore della simulazione che l'ascesa a una finestra posta a 3 metri dal suolo sarebbe stata impervia, che non c'erano segni ad essa riconducibili sul muro esterno, e che l'effrazione della finestra dall'esterno sarebbe stata resa malagevole dal fatto che R. aveva accostato le persiane, l'appello obietta che «quella che può sembrare attività laboriosa a chi non ha alcuna esperienza in tal senso, [può] rivelarsi fattibile, anche se non particolarmente agevole, da parte di chi ha maturato esperienza»; ed «è notorio con quanta facilità soggetti dediti a furti in appartamenti riescano ad entrare attraverso finestre poste ad altezze ben superiori». Dove, però, di nuovo da una parte sembra difettare il correlato specifico di una tale abilità (attribuita a chi?), dall'altra l'argomentazione del "notorio" conserva un carattere di astrattezza in mancanza di precisi addentellati al caso concreto.

Quanto alla presenza del frammento di vetro nella stanza dell'omicidio la circostanza viene spiegata dai giudici di primo grado con l'ipotesi che dopo il delitto e la simulazione del furto chi lo aveva realizzato sia tornato nella stanza di Meredith per chiudere la porta e/o per coprirla con il corpo. Induzione funambolica. Ma tale è altrettanto quella dell'appello secondo cui, se si fosse trattato di simulazione, «questa sarebbe stata posta in essere dopo la collocazione della trapunta e la chiusura della porta della stanza e non prima», poiché l'autore della simulazione avrebbe a quel punto avuto interesse ad

³⁸ È stato osservato che un furto precedente commesso «con "le stesse modalità", invero, non può essere ritenuto un vero e proprio indizio, ma una mera congettura, nella sua dimensione più debole di mero sospetto» (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559, in *italgiure.giustizia.it*).

allontanarsi con la massima fretta.

Così, a una sequela di congetture di valenza accusatoria se ne oppongono di altrettanti di valenza opposta, incorrendo nella fallacia dell'*explanans* non controllabile³⁹. Cassazione 2013 censura come «nulla» la portata dimostrativa della collocazione del frammento di vetro accanto al piede di Meredith secondo la prospettazione dell'appello in quanto «venne dato per dimostrato ciò che invece doveva ancora essere dimostrato», ma avallando la compatibilità della contraria ipotesi dei primi giudici non risolve l'*impasse* logico, o meglio l'indeterminatezza della causa di quella presenza.

6. *L'alibi*. I giudici di primo grado hanno valorizzato la ritenuta falsità dell'alibi degli imputati (essere rimasti a casa di Sollecito tutta la notte sul 2 novembre) come dato cooperante alla rete indiziaria di colpevolezza.

Si ricorda che in giurisprudenza l'alibi falso è considerato appunto come indizio accusatorio in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato che lo "costruisce"⁴⁰ di sottrarsi all'accertamento della verità⁴¹. Per converso, dall'alibi "fallito", cioè non confermato, non può essere inferita alcuna conseguenza pregiudizievole⁴².

Per la verità, la concluzione indiziaria della falsità dell'alibi è in sé piuttosto discutibile in quanto, come ha notato nella specie la Corte d'assise d'appello di Perugia, la preordinazione di un alibi, poi rivelatosi falso, potrebbe essere motivato anche dall'interesse dell'innocente a stornare da sé sospetti eventuali o addirittura già formulati nei suoi confronti.

Si può ancora ricordare che, sebbene alla Cassazione sia interdetto di entrare nel *merito* della sentenza impugnata, essa ha però il potere di sindacare l'errata configurazione di un semplice *sospetto* come elemento *indiziario*, dal momento che il sospetto ha natura congetturale, mentre l'indizio incorpora una

³⁹ CONTI - SAVIO, *La sentenza d'appello*, cit., 1641.

⁴⁰ Secondo l'espressione di Cass., Sez. un., 4 giugno 1992, n. 6682, Rv. 191231, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴¹ Cass., Sez. V, 6 settembre 2019, n. 37317, Rv. 276647; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 42576, Rv. 265148; Cass., Sez. un, 22 febbraio 1993, n. 1653, Rv. 192470, in *italgiure.giustizia.it*. Di particolare pregnanza indiziaria è stato considerato «se la mendace indicazione è fornita in un momento in cui l'indagato non ha ancora ricevuto notizia da terzi circa l'esatta collocazione temporale del fatto contestatogli» (Cass., Sez. I, 30 aprile 2014, n. 18118, Rv. 261993, in *italgiure.giustizia.it*).

⁴² V. *ex multis* Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 15255, Rv. 278878, in *italgiure.giustizia.it*. Eccezionalmente è stato attribuito valore indiziario anche all'alibi fallito (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 46797, Rv. 254558. Conf. Cass., Sez. I, 1° aprile 2008, n. 17261, in *italgiure.giustizia.it*).

capacità dimostrativa, quantunque indiretta⁴³. Il giudice di merito che così ragioni cade, infatti, in un errore logico, vittima della fallacia della “*non-causa ut causa*”, cioè l’individuazione come causa di un certo fatto qualcosa che non è tale.

Per evidenziare il diverso modo di ragionare dei giudici di primo (es. “a”) e secondo grado (es. “a1”) in merito all’alibi si possono allineare per giustapposizione gli argomenti circostanziali degli uni e degli altri: a) presenza degli imputati in piazza Grimana tra le ore 21.30 e le 23.30 del 1° novembre – a1) l’unico teste che la riferisce non è attendibile e l’ora del delitto è incerta; b) non vi era prova che il computer di Sollecito fosse stato utilizzato tra le 21.10 e le 05.32 - b1) ciò non escludeva la permanenza in casa dei ragazzi; c) i cellulari degli imputati erano rimasti spenti dalle 23.14 fino alle 06.32 (segno che erano usciti di casa) – c1) circostanza non certa (per il cellulare di Sollecito) ma frutto di una deduzione, inoltre lo spegnimento degli apparecchi poteva semmai essere spiegato in maniera più naturale con l’intenzione dei ragazzi di non essere disturbati durante una notte di intimità; d) la ragazza era stata vista entrare in un negozio la mattina presto del 2 novembre (ipoteticamente per acquistare del detersivo per eliminare tracce presenti sulla scena del delitto) – d1) inattendibilità del teste, che solo molto tardivamente aveva indicato la Knox.

In effetti si fatica a comprendere, per esempio, l’inferenza tratta dallo spegnimento dei telefoni e dall’inattività del computer⁴⁴, anche perché si tratta di circostanze *negative* e neutre.

I primi giudici concludono che non è vero che la Knox e Sollecito trascorsero la notte tra il 1° ed il 2 novembre a casa di lui perché «Nessun elemento ha però confermato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito non si trovassero la sera tardi di quel 1° novembre nella casa di Via della Pergola». In questo modo si cade nella fallacia dell’”*argumentum ad ignorantiam*”, che si ha quando si afferma che una proposizione è falsa perché non si è dimostrato che è vera

⁴³ Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559; Cass., Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, Rv. 243508; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2014, n. 4663, Rv. 258720, in *italgiure.giustizia.it*. Peraltro, a proposito dell’analoga considerazione della sentenza di Cassazione del 2015 nel caso Knox-Sollecito è stato osservato che «se l’indizio è debole (e quindi non grave), non è idoneo, da solo, a fondare la prova del fatto ignoto; ma non per ciò perde la qualità di indizio» (BRUSCO, *Prova scientifica e ragionevole dubbio: in margine a un caso di omicidio*, in *Foro it.*, 2016, 7-8, 463).

⁴⁴ Per la verità la sentenza esclude non che gli imputati potessero avere passato parte della notte a casa di Sollecito, ma che ciò fosse avvenuto “*ininterrottamente*” fino alla tarda mattinata successiva.

(oppure che è vera perché non si è dimostrato che è falsa).

Il vizio del ragionamento sta, quindi, nel pretendere che un fatto sia falso (o vero) soltanto in quanto non è dimostrato che sia vero (o falso). Talvolta l'argomento può avere una sua plausibilità logica. Per esempio, se su un orario ferroviario non è indicato che alle ore 21 c'è un treno per la località X è molto probabile che realmente manchi quel collegamento a quell'ora, poiché è molto improbabile che, ove ci fosse quel treno, esso non sarebbe riportato sull'orario ufficiale, anche se nessuno riesca a provare positivamente il fatto. Ma in altri casi l'inferenza è fallace, ed esattamente quando la deduzione si basa su una premessa improbabile (o meglio, è improbabile che si possa dimostrare che la premessa è vera o falsa: "nessuno ha mai dimostrato che gli UFO non esistono, ergo gli UFO esistono")⁴⁵. Quindi, il fatto che non fosse dimostrato l'alibi non ne esclude la possibilità. Siamo semmai in presenza di un alibi "fallito", non di un alibi "falso", con le diverse conclusioni indiziarie che, secondo la giurisprudenza, è corretto inferire nell'uno caso (il secondo) ma non nell'altro (il primo).

Peraltro, come ha correttamente stigmatizzato la Cassazione del 2015 in maniera *tranchante*, la falsità dell'alibi, ossia l'essersi trovati altrove al momento dell'aggressione alla Kercher, avrebbe dovuto avere come «ineludibile presupposto fattuale per la verifica» la precisa determinazione dell'ora della morte della vittima, dato invece mancante.

7. *Il coltello*. L'assise di Perugia afferma che un coltello rinvenuto tra le posate in uso nell'abitazione occupata da Sollecito era servito come una delle armi del delitto in quanto era compatibile con delle ferite inferte alla Kercher, erano state repertate tracce di sangue della vittima sulla lama, e il DNA del profilo genetico della Knox sull'impugnatura.

Ora, a parte che la ferita era soltanto "non incompatibile" con l'uso di detto coltello, e che la perizia dibattimentale aveva escluso che vi fossero tracce di sangue sulla lama, mentre la presenza di tracce genetiche della Knox sulla impugnatura poteva agevolmente spiegarsi con il fatto che ella frequentava la casa del fidanzato, la sentenza di primo grado ha dovuto confrontarsi con l'inusualità della presenza del coltello in casa della Kercher (essendo stata

⁴⁵ D'AGOSTINO, *Come ragionare (se proprio dovete) II. La logica della discussione razionale*, in www.unife.it.

esclusa la premeditazione). E allora, si impegna in una spiegazione piuttosto fantasiosa: la Knox aveva con sé il coltello perché lo teneva in borsa per difesa personale.

L'appello di Perugia smonta questa ricostruzione, osservando in primo luogo che nessuno aveva mai affermato che la ragazza avesse una tale abitudine (e tanto sarebbe bastato). Ne offre poi una smentita plausibile: era inverosimile che la ragazza, che aveva viaggiato dagli Stati Uniti per venire prima in Germania e poi in Italia, abituata a uscire di notte anche da sola, e – si potrebbe aggiungere – che studiava in una cittadina universitaria tranquilla sul piano della sicurezza, avesse sentito la necessità di portare con sé un'arma, per di più con il rischio di essere sorpresa e denunciata dalle forze di polizia (anche se la Cassazione del 2015 ha dichiarato la prescrizione del reato di porto abusivo del coltello, disconoscendo che vi fosse l'evidenza contraria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., stanti le pronunce di condanna della Corte d'assise di Perugia e dell'Assise d'appello di Firenze).

Altra incongruenza da superare era, poi, il fatto che il coltello fosse stato riportato a casa del Sollecito (dove fu rinvenuto) e lì riposto tra le altre posate, quando sarebbe stato più logico secondo normalità che gli aggressori si fossero disfatti dell'arma del delitto. L'assise suppone allora che ciò si spieghi con il fatto che si era voluto evitare che potesse emergere che dalle posate fornite in dotazione dal locatore dell'abitazione del Sollecito ce n'era una mancata. Anche qui la sentenza d'appello ha buon gioco a scardinare la supposizione (la congettura) dal momento che, a tacer d'altro, sarebbe stato facile rimpiazzare il coltello fatto sparire con un altro di nuovo acquisto⁴⁶.

8. *Il movente*. In un processo indiziario per omicidio il movente «può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità» in una valutazione unitaria dell'insieme degli indizi per altra via raccolti⁴⁷. Anche su questo piano si è giocata la partita tra i

⁴⁶ In materia di tracce biologiche un'altra manifesta petizione di principio si trova nella sentenza d'appello di Firenze allorché, all'obiezione difensiva che la reazione al *luminol* può essere provocata da altre sostanze oltre al sangue (residui di detersivi, succhi di frutta, ecc.), risponde che l'assunto doveva però essere «contestualizzato», nel senso che sulla scena di un omicidio la reazione non poteva che essere riferita a tracce ematiche; considerazione che viene liquidata da Cassazione 2015 come *ictu oculi* così fragile da non meritare notazione alcuna.

⁴⁷ Cass., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 813, Rv. 269287. Conf. Cass., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 42576, Rv. 265148; Cass., Sez. un., 24 novembre 2003, n. 45276, Rv. 226094, in *italgiure.giustizia.it*.

giudici dei diversi gradi di giudizio.

Di fatto non è mai stato individuato un movente, men che meno plausibile. Già l'Assise di Perugia aveva "dovuto" ipotizzare che il coinvolgimento degli imputati fosse avvenuto per caso: (asseritamente) presenti nella casa di via La Pergola ad amoreggiare, avendo sentito trambusto nella stanza occupata da Meredith a causa dell'aggressione sessuale da parte di Guede, se ne sarebbero fatti coinvolgere in un gioco erotico. Si tratta, infatti, di presunzioni sfornite di qualsivoglia appiglio concreto.

Nota tra l'altro la Cassazione del 2015 che il movente sessuale, accertato nel parallelo giudizio a carico del solo Guede, non poteva essere *tout court* "traslato" sui presunti correi, come per una sorta di proprietà transitiva dello stesso. Essendo, evidente che per ciascun partecipe di un atto delittuoso sussisterà una personale motivazione ad agire.

Nemmeno l'ipotesi di dissapori insorti tra la Knox e l'amica poteva tenere, tanto più a fronte delle modalità particolarmente efferate dell'evento (fino allo sgozzamento della vittima).

9. *Il concorso "necessario" degli imputati.* Il giudizio contro Guede ha accertato il coinvolgimento di altre persone nel delitto⁴⁸. Ciò è apparso obiettivamente indiscutibile poiché le lesioni riscontrate sulla vittima erano senz'altro riferibili a due (o più) armi da taglio (sebbene le tracce biologiche repertate appartenessero soltanto a Guede e, eventualmente, a Knox e Sollecito, ma a nessun altro), e non erano state rilevate ferite da difesa, segno che ragionevolmente la vittima era stata trattenuta.

La Cassazione del 2013 reputa non fondata la puntuale osservazione dell'appello di Perugia, secondo cui la concorsualità delittuosa non per ciò solo assumeva valore probatorio determinante a carico degli imputati, perché carente sul piano argomentativo rispetto al dato della disponibilità (di Knox) dell'abitazione dove avvenne l'omicidio. Suggestione, però, priva di qualsiasi pertinenza specifica con l'evento, sia perché la Knox aveva tale disponibilità per tutt'altre ragioni (essendo coinquilina della Kercher) sia perché non poteva nemmeno dirsi certa la presenza degli imputati sul luogo del delitto al

⁴⁸ Peralto, proprio la sentenza di Cassazione relativa a Guede ha rivendicato di volere «subito sfuggire al tentativo, perseguito dall'impostazione tutta della difesa, ma fuori luogo nel contesto della decisione, di coinvolgere il collegio nell'avallo della tesi di una responsabilità di altri, che sono S.R. ed K.A.» (Cass., Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 7195, in *italgiure.giustizia.it*).

momento in cui fu perpetrato.

10. *Conclusioni.* A proposito del processo indiziario Beccaria ha osservato: «Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto minore è la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti»⁴⁹.

È pur vero che l'osservazione è solo in parte trasferibile al caso in oggetto, poiché vi erano anche numerosi indizi tra loro indipendenti (e ritenuti convergenti)⁵⁰. Tuttavia, la citazione non ci sembra del tutto peregrina, in quanto più giudici si sono affannati ad imbastire una trama fitta, bensì di elementi di fatto (peraltro in buona parte non confermati dall'approfondimento istruttorio del primo giudizio d'appello), ma anche di fughe speculative nell'affannoso tentativo di fornire una spiegazione a circostanze che potevano apparire inusuali e quindi non immediatamente plausibili.

E forse si potrebbe azzardare che talvolta si sia caduti nell' "errore di conferma" (*confirmation* o *confirmatory bias*), messo in luce dagli esperimenti di psicologia cognitiva, in virtù del quale il soggetto è portato inconsapevolmente a selezionare quelle informazioni e/o a interpretarle nel senso della conferma di una preventiva ipotesi pre-scelta piuttosto che valutare attentamente quelle che potrebbero smentirla⁵¹. Errore non tipico soltanto del pubblico ministero⁵², specie nella prima fase delle indagini, ma talvolta anche del giudice. Né ciò può sorprendere più di tanto se solo si riflette che il ragionamento giudiziale è di "senso comune"⁵³, e quindi esposto agli errori logico-argomentativi in cui può

⁴⁹ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 2010, 55.

⁵⁰ Per quanto sia stato notato che la Corte d'assise «ha puntellato ogni indizio sull'altro» (TONINI - CONTI, *Il processo di Perugia*, cit., 10), di modo che «Il peso esponenziale della prova scientifica, unito alla concordanza in funzione sostitutiva della precisione e della gravità, con una sorta di miscela esplosiva, ha indicato una scorciatoia motivazionale che ha fatto ritenere superfluo l'esame analitico di ogni circostanza indiziante nel prisma della prova per esclusione delle differenti ricostruzioni ipotizzabili» (*ibid.*).

⁵¹ «La visione a tunnel porta i vari attori a concentrarsi più su alcuni aspetti piuttosto che su altri. In questo modo, i dati a disposizione saranno selezionati o filtrati, con il rischio di condurre ad un esito diverso rispetto a quello che si sarebbe raggiunto se certi elementi non fossero stati svalutati o addirittura ignorati» (GULOTTA-EGNOLETTI-NICCOLAI-PAGANI, *Tendenze generali e personali ai bias cognitivi e la loro ricaduta in campo forense: fondamenti e rimedi*, in *sistemapenale.it*, 2021, 3).

⁵² SANTORIELLO, *Il pubblico ministero ed i cento talleri di Kant*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, 30.

⁵³ Come ricorda la seconda sentenza della Cassazione del 2015. Conf. *ex multis* Cass., Sez. III, 22 gennaio

incorrere chiunque, nonostante l'esperienza e la specifica professionalità del magistrato, che però - a tacer d'altro - non riceve alcuna formazione utile ad evitarli.

Ma vi è un'altra particolarità del presente caso giudiziario che merita sottolineare.

È un dogma, ricavato dalle regole di sindacato che ne limitano i poteri, che la cassazione non può entrare nella valutazione di *merito* compiuta dalla sentenza oggetto di gravame nella ricostruzione del fatto, purché essa non confligga - appunto - con il senso comune e rientri nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento⁵⁴. Ciò nondimeno, non sempre questo *self-restraint* è rispettato, anche perché talvolta diventa inevitabile che nel sindacare (legittimamente: art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) la illogicità (purché manifesta) o la contraddittorietà della motivazione vi siano riflessi che si ripercuotono sul merito della causa.

Ebbene, la Cassazione del 2015 rivolge un severo appunto alla sentenza rescindente del 2013, allorché osserva che «il giudice *a quo* [la Corte d'appello di Firenze] è, in più punti, rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente». E ciò, si aggiunge, è potuto accadere «quando, come nel caso di specie, il giudice di legittimità abbia fatto incursione nel “merito”, debordando dai limiti istituzionali ad esso assegnati, come quando, ad esempio, prospetti un ventaglio di causali alternative del fatto omicidiario ed assegni al giudice il compito di individuare, in quel *numerus clausus* predeterminato, quella più appropriata al caso di specie», di talché, in siffatta ipotesi, il giudice del rinvio non ne è «in alcun modo vincolato né condizionato»⁵⁵.

Il caso era comunque di assai difficoltosa risoluzione e «forti sospetti» gravavano sugli imputati (che, però, non sono “indizi”). Ma, al di là dell'«*iter* obiettivamente ondivago» e «di clamorose *defaillances* o “amnesie” investigative e di colpevoli omissioni di attività di indagine», come rimarca la sentenza del 2015, il contraddittorio con la sua funzione “falsificazionista”, a mezzo anche delle puntuali osservazioni dei consulenti di parte, avrebbe potuto raddrizzare fin dal primo dibattimento la curvatura che il procedimento

2025, n. 2225; Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 542; Cass., Sez. III, 20 dicembre 2024, n. 47017; Cass., Sez. un., 29 gennaio 1996, n. 930, Rv. 203428, in *italgiure.giustizia.it*.

⁵⁴ Cass., Sez. V, 31 gennaio 2000, n. 1004, Rv. 215745, in *italgiure.giustizia.it*.

⁵⁵ Così anche TONINI, *Nullum iudicium*, cit., 1410.

avrebbe preso, in primo luogo tramite una perizia che, disposta soltanto in appello, ha portato a inficiare i pochi elementi cardine (le indagini genetiche) su cui tutto il castello accusatorio in fin dei conti si reggeva.

In ogni caso la sentenza dell'assise, come quelle che l'hanno seguita sulla stessa linea, non sono state un'efflorescenza spuria nel consolidato eden del giusto processo, quanto l'espressione di una visione tradizionale (che ad esempio considerava sufficiente alla condanna in materia di colpa medica una probabilità del 30% dell'esito salvifico del comportamento alternativo lecito), superata dalla sentenza Franzese del 2002 con la ulteriore messa a registro della Cozzini del 2010 sui criteri di attendibilità della prova scientifica, ma evidentemente non in maniera definitiva.